

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

**ALLEGATO 1**

SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

T R A

il Consorzio di bonifica Sud Pontino, con sede in Fondi, Viale Piemonte, n.140, codice fiscale 00719640591, [info@cbsp.it](mailto:info@cbsp.it) - [cbsp@pec.it](mailto:cbsp@pec.it) nella persona del Presidente, legale rappresentante del Consorzio stesso, sig. Pasquale Conti, nato a Fondi l'11 luglio 1963, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 20 dicembre 2011, n.1 di seguito denominato "Consorzio", da una parte,

E

la Banca \_\_\_\_\_ sede legale \_\_\_\_\_, capitale sociale \_\_\_\_\_, iscrizione al Tribunale di \_\_\_\_\_ Reg. Soc. n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi, rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_ abilitato alla firma \_\_\_\_\_ con deliberazione del Consiglio di Amministrazione \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Tesoriere", dall'altra parte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Affidamento materia e limiti della convenzione -

Il "Consorzio" dichiara di affidare al "Tesoriere" il proprio servizio di tesoreria nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente.

L'esercizio finanziario del "Consorzio" ha inizio il 1 gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno.

Il servizio di tesoreria sarà svolto a decorrere dal 1 gennaio 2016 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione.

Il servizio di tesoreria sarà disimpegnato dal "Tesoriere" nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle aziende di credito sono aperti al pubblico.

Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle

modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari e, comunque, non peggiorativi per il "Consorzio" mediante semplice scambio di lettere.

Art. 2 - Riscossioni -

Il "Consorzio" delega il "Tesoriere" ad incassare tutte le somme ad esso spettanti sotto qualsiasi titolo e causa facendo obbligo allo stesso di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria. Il relativo movimento si estrinsecherà attraverso un conto corrente che il "Tesoriere" - Banca \_\_\_\_\_, aprirà a nome del "Consorzio" nonché attraverso altri conti separati per il deposito di somme con vincolo di destinazione.

All'uopo il "Consorzio" si impegnerà a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti amministrazioni affinché gli ordinativi da emettersi a suo favore vengano intestati al "Tesoriere".

Tale mandato è irrevocabile ai sensi e per effetti dell'art.1723 del c.c..

Le entrate sono incassate dal "Tesoriere" in base ad ordinativi di riscossione (reversali) emessi dal "Consorzio" in conformità alle leggi vigenti, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per ogni esercizio e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente, dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal capo settore ragioneria oppure, in caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli, contro rilascio di regolari ricevute, numerate progressivamente per ogni esercizio, compilate con procedure meccanizzate o da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia.

Il "Tesoriere" deve accettare, anche senza autorizzazione del "Consorzio", le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale di versamento.

Tali incassi saranno immediatamente segnalati al "Consorzio" stesso, il quale è

tenuto ad emettere i relativi ordini di riscossione entro trenta giorni dalla segnalazione del "Tesoriere".

### Art. 3 - Pagamenti –

Il "Tesoriere" effettua i pagamenti esclusivamente in base a ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, numerati progressivamente per anno finanziario, emessi dal "Consorzio" in conformità delle leggi vigenti e firmati con le modalità di cui al precedente art.2.

Fanno eccezione tutti i pagamenti derivanti da precise disposizioni di legge, purché preventivamente notificati al "Tesoriere", come le imposte scadute a carico dell'Ente, le delegazioni per mutui contratti ed i versamenti obbligatori per contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dall'Ente, nonché il pagamento delle utenze Enel, del gas e del telefono.

In questi casi, se i mandati non fossero emessi, il "Tesoriere" subito dopo aver effettuato i pagamenti, dovrà chiedere all'Ente l'emissione, che dovrà avvenire con opportuna sollecitudine.

I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dal "Consorzio" soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al "Tesoriere". I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo per le aziende di credito successivo a quello della consegna al "Tesoriere".

Per quanto riguarda le modalità inerenti ai pagamenti, il "Tesoriere" li effettua, oltre che in contanti, anche su richiesta scritta dei beneficiari e con espressa annotazione sui titoli di spesa, mezzo c/c postale, assegni postali localizzati, assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari e accrediti su conti correnti bancari.

Il "Consorzio" preciserà sul mandato se le commissioni e le spese relativi ai pagamenti di cui sopra devono essere poste a carico del beneficiario o del

"Consorzio" stesso. In difetto di tale precisazione le commissioni e le spese dovranno porsi a carico del beneficiario.

I mandati di pagamento, totalmente o parzialmente inestinti al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati emessi, sui quali risultino indicate sia le generalità che l'indirizzo dei beneficiari, sono commutati di ufficio dal "Tesoriere" in vaglia postali ordinari o telegrafici, assegni postali non trasferibili o assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari, con tasse e spese a carico dei beneficiari stessi.

A documentazione delle operazioni effettuate, il "Tesoriere" è tenuto ad apporre sui titoli di spesa apposita esplicita e formale annotazione firmata, anche ai fini della commutazione di ufficio, con la eventuale indicazione degli estremi dei titoli emessi e con un timbro dello stesso "Tesoriere".

Dette modalità sono considerate valide ai fini del discarico ed agli effetti del conto consuntivo.

Per il pagamento degli stipendi sono considerati validi titoli per il discarico anche gli ordini di accredito inviati dalla tesoreria agli istituti di credito, ove il pagamento avvenga con l'accreditamento delle competenze su c/c bancari che gli interessati devono preventivamente segnalare al "Consorzio", nonché per i conti accessi presso l'istituto "Tesoriere", idonea attestazione di "effettuato accredito" apposta sui mandati da parte dell'istituto stesso.

Il "Consorzio" preciserà sui mandati di pagamento le istruzioni per l'assoggettamento della quietanza all'imposta di bollo; in difetto di tali istruzioni, il "Tesoriere" si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.

Il "Tesoriere" non è tenuto a dar corso al pagamento di mandati non completi in ogni loro parte e sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze fra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere.

Art. 4 - Trasmissione ordinativi -

Gli ordinativi di riscossione e di pagamento saranno trasmessi dal "Consorzio" al "Tesoriere" accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per il "Consorzio".

Gli ordinativi di pagamento dovranno essere consegnati due giorni prima della data prevista per l'esecuzione.

Art. 5 - Firme autorizzate -

Il "Consorzio" deve dare al "Tesoriere" preventiva comunicazione scritta delle generalità, delle qualifiche e delle firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione ed i titoli di spesa oppure in caso di assenza o impedimento, delle persone legalmente abilitate a sostituirli nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomine.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati da sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Per gli effetti di cui sopra il "Tesoriere" resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Art. 6 - Anticipazione ordinaria e straordinaria di cassa -

Il "Tesoriere" concede al "Consorzio" una anticipazione ordinaria di cassa dell'importo di €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecento/00) rinnovabile annualmente.

Art. 7 - Limiti di pagamento -

Il "Tesoriere" è tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità di cassa, libere da vincoli ed eventualmente, sulle anticipazioni di cui al successivo art.11. I pagamenti sono eseguiti dal "Tesoriere" nei limiti delle effettive disponibilità risultanti dal bilancio di cassa del "Consorzio" e nei limiti dei fondi

stanziati, nell'ambito di ciascun capitolo di spesa del bilancio di previsione nonché delle somme iscritte nella tabella analitica dei residui tenendo conto delle successive variazioni di bilancio.

Art. 8 - Bilancio di previsione -

Il "Consorzio" è tenuto ad inviare al "Tesoriere", entro il 31 dicembre di ciascun anno, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo approvato dai competenti organi nonché, successivamente, le deliberazioni di variazioni al bilancio stesso.

In mancanza del bilancio di previsione approvato, il "Tesoriere" effettuerà, entro e non oltre il termine indicato dalle leggi vigenti, i pagamenti della competenza nei limiti mensili dei dodicesimi degli stanziamenti dell'ultimo bilancio di previsione approvato dai competenti organi, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove dai relativi titoli risulti l'annotazione che trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Per quanto riguarda i pagamenti in conto residui il "Tesoriere" effettuerà i pagamenti stessi nei limiti delle indicazioni del conto consuntivo approvato relativo all'ultimo esercizio definitivamente chiuso o, in mancanza, sulla base di appositi elenchi descrittivi dei residui passivi che devono essere redatti dal "Consorzio" tenendo conto delle eventuali perenzioni e prescrizioni intervenute.

Art. 9 - Pagamento rate di mutui -

Il "Tesoriere" è tenuto a versare l'importo delle delegazioni, emesse dal "Consorzio" sui contributi consortili, ad ogni scadenza agli istituti mutuanti, con l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in essere indipendentemente dal periodo di riscossione delle delegazioni stesse, senza utilizzo dell'anticipazione di cassa ordinaria ed al medesimo tasso debitore offerto. Il "Tesoriere" è tenuto ad accettare e firmare le delegazioni relative ad eventuali nuovi

mutui.

Il "Consorzio" si impegna ad iscrivere, nella parte passiva del proprio bilancio preventivo, l'importo delle rate di ammortamento dei mutui contratti scadenti nell'anno.

Per ogni mutuo che andrà a contrarre, il "Consorzio" comunicherà al "Tesoriere", in tempo utile, l'Ente erogante, l'importo del mutuo, la durata e la decorrenza nonché l'ammontare, la scadenza e le modalità di versamento delle rate di ammortamento.

Il "Tesoriere" è autorizzato ad accantonare le somme necessarie per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui suddetti e ad effettuare il pagamento anche in assenza del necessario mandato di pagamento da parte del "Consorzio" e ciò in deroga a quanto stabilito nel precedente art.3. Il competente servizio del "Consorzio" provvederà tuttavia, su segnalazione scritta del "Tesoriere", alla regolarizzazione della partita mediante emissione dei relativi mandati.

L'accantonamento sopra citato è limitato esclusivamente alle somme incassate dal concessionario relative ai ruoli di contribuzione di bonifica, dati in garanzia quali delegazioni per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui. Tale accantonamento non dovrà incidere sulla anticipazione ordinaria di cassa dell'importo di €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecento/00) di cui al precedente art.6.

Art. 10 - Condizioni per le operazioni in conto corrente -

Le operazioni in conto corrente sono così regolate secondo i risultati di gara:

- tasso creditore sulle giacenze di cassa e su altri conti separati;
- tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa di cui ai precedenti artt.6 e 7 ed al successivo art.11. La variazione del parametro di riferimento EURIBOR al quale sono agganciati i tassi (attivo e passivo) verrà comunicato per iscritto al "Consorzio" dall'agenzia della Banca - affidataria

	del servizio di tesoreria;	
	- valuta sui pagamenti effettuati;	
	- valuta per incassi;	
	- compenso per il servizio;	
	- - spese di conto relative al conto di tesoreria e agli altri conti separati per il	
	deposito delle somme vincolate;	
	- contributo per ciascun anno finalizzato a scopi istituzionali dell'Ente: €.	
	(        ) annui.	
	<u>Art. 11</u> - Anticipazioni straordinarie di cassa -	
	Il "Tesoriere" concede anticipazioni straordinarie di cassa garantite:	
	- anticipazioni straordinarie dai crediti vantati nei confronti della Regione Lazio	
	o della Provincia di Latina e certificati dagli Enti citati, crediti relativi ai	
	contributi di competenza regionale stabiliti con deliberazione e/o determina	
	dell'organo regionale competente o in base a convenzione tra l'Ente e la	
	Regione Lazio o la Provincia di Latina e l'ATO;	
	- anticipazioni straordinarie sui trasferimenti per l'esecuzione di opere	
	pubbliche in concessione dalla Regione Lazio o dallo Stato o da altri Enti	
	pubblici.	
	Le anticipazioni dovranno comunque essere rimborsate al "Tesoriere" entro il 31	
	dicembre.	
	Il "Tesoriere" assume in proprio ogni impegno in dare o avere in atto col precedente	
	tesoriere. Il "Tesoriere" inoltre si impegna ad accettare le delegazioni di mutui	
	stipulati e da stipularsi con l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate scadenti	
	nel periodo di sua gestione.	
	<u>Art. 12</u> - Amministrazioni titoli e valori in deposito -	



Il "Tesoriere" assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del "Consorzio", se esistenti, alle più favorevoli condizioni consentite dal mercato monetario seguendone le variazioni.

Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del "Consorzio" con l'obbligo per il "Tesoriere" di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini del "Consorzio" comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

#### Art. 13 - Compensi e rimborsi di gestione -

Il servizio di cui alla presente sarà svolto

Il "Tesoriere" sarà rimborsato, a richiesta, dal "Consorzio" di tutte le spese vive sostenute (postali, bolli e telegrafiche).

Per tutte le operazioni ed i servizi accessori, derivanti dalla convenzione e/o non espressamente previsti dalla convenzione stessa o dall'offerta in sede di gara, che si allega sotto la lett. A), il "Consorzio" è tenuto a corrispondere al "Tesoriere" tutti i diritti e le commissioni, se previste.

#### Art. 14 – Comunicazioni periodiche del tesoriere e conto annuale di cassa –

Il "Tesoriere" ha l'obbligo di tenere aggiornato il conto riassuntivo del movimento di cassa (giornale di cassa), di cui trasmetterà periodicamente copia al "Consorzio", le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti ai rispettivi capitoli e le altre eventuale evidenze previste dalla legge a carico del "Tesoriere".

Il "Tesoriere" trasmetterà al "Consorzio", alla fine dell'esercizio finanziario e, comunque non oltre il 31 gennaio, il conto consuntivo, debitamente sottoscritto, corredato dei documenti giustificativi degli incassi e dei pagamenti.

Il "Consorzio" deve comunicare al "Tesoriere" gli estremi dell'approvazione del

rendiconto finanziario.

Art. 15 - Restituzione ordinativi -

Alla fine dell'esercizio finanziario il "Tesoriere" restituirà, entro il 10 gennaio dell'anno successivo, al "Consorzio" gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento emessi nel corso dell'esercizio di competenza e non eseguiti entro il 31 dicembre. Detti documenti saranno accompagnati da una distinta in duplice copia, di cui una, controfirmata dal "Consorzio", sarà rilasciata al "Tesoriere" a titolo di scarico.

Art. 16 - Uffici di tesoreria -

Il servizio di tesoreria sarà espletato nei locali dell'agenzia di Fondi n. nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico.

Art. 17 - Cauzione -

Per l'espletamento del servizio, il "Tesoriere", in quanto iscritto all'albo dei gruppi creditizi previsto dal D.Leg.vo 1 settembre 1993, n.385, risponde con il proprio patrimonio ed è esonerato dal prestare la cauzione.

Art. 18 - Durata della convenzione -

La presente convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 2016, non rinnovabile ai sensi del DL n.163/06.

Art. 19 - Stipula e registrazione della convenzione -

La registrazione della presente convenzione avverrà a cura del "Consorzio". Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri conseguenti ed inerenti, relative al presente atto sono a carico del "Tesoriere".

Art. 20 - Convenzione -

La presente convenzione è immediatamente esecutiva.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge -

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti che abbiano comunque attinenza con il servizio di tesoreria del "Consorzio".

Art. 22 - Domicilio delle parti -

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dal medesimo, il "Consorzio" elegge domicilio presso la propria sede, sita in Fondi, Viale Piemonte, n.140, ed il "Tesoriere" presso la propria sede in Fondi,.....

Fondi, lì

LA BANCA

IL CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

( )

(Pasquale Conti)